

SCADENZE DEL MESE DI APRILE 2022

Entro martedì 5 aprile

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro lunedì 11 aprile

5xMILLIE

2. Iscrizione al 5xmille delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI interessate ad accedere al contributo del 5xmille che non risultino ancora iscritte nell'[elenco permanente](#) e svolgano attività di interesse sociale, possono presentare entro oggi istanza per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022.

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

In base alla convenzione, il software di compilazione denominato "Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD" è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell'elenco permanente 2022 (ammesse al beneficio per il 2021) pubblicato sul sito del CONI (<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html?download=528:5-per-mille-2022-elenco-permanente>) non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2022.

3. Iscrizione al 5xmille degli Enti del Terzo Settore tramite il RIUNTS

Gli enti del Terzo Settore (APS, ODV, etc ...) possono presentare entro oggi l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del 5 per mille esclusivamente in via telematica attraverso il [RUANTS](#) (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Gli enti che sono presenti [nell'elenco permanente degli enti del Terzo Settore 2022](#) non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

ATTENZIONE !! Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021, possono accreditarsi al cinque per mille 2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 **entro il 31 ottobre 2022.**

4. Iscrizione al 5xmille delle ONLUS

L'articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha previsto che, per l'anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell'Irpef, con le modalità previste per gli 'enti del volontariato' dal DPCM 23 luglio 2020.

Limitatamente alle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate, ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti [nell'elenco permanente delle ONLUS](#) accreditate per il 2022, presentano l'istanza di accreditamento per l'anno 2022 all'Agenzia delle entrate.

Entro venerdì 15 aprile

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME 398

5. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

6. Ravvedimento operoso breve.

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 marzo 2022, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali dello 1,25% (ex DM n. 297 del 15/12/2021), su base annua, da calcolare giorno per giorno. Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi

versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

Entro lunedì 18 aprile (il 16 cade di sabato)

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

7. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi

Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a euro 10.000,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente.

8. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente.

9. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

10. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

11. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative)

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

12. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni

lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI

13. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

Entro sabato 30 aprile

BILANCIO

14. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con **esercizio 1° gennaio– 31 dicembre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2021, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario **rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci** che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della **convocazione** deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

Si ricorda, infine, che per gli Enti del Terzo Settore il Bilancio 2021 dovrà essere approvato secondo le regole e gli schemi dettati dal DM 5 Marzo 2020:
- **rendiconto di cassa** per gli ETS che nell'esercizio 2020 hanno avuto ricavi comunque denominati inferiori a 220mila euro;

- **Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione** per gli ETS che nell'esercizio 2020 hanno avuto ricavi comunque denominati superiori a 220mila euro

15. Approvazione del rendiconto dell'eventuale raccolta fondi

Qualora l'associazione abbia realizzato nel corso dell'esercizio precedente anche una, o più, attività di raccolte fondi, l'assemblea dei soci è chiamata ad approvare contestualmente al bilancio o rendiconto generale, l'apposito rendiconto della raccolta fondi, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 143, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986.

Sui termini di approvazione dei rendiconti delle raccolte fondi vale quanto sopra riportato in

merito ai termini di convocazione delle assemblee di bilancio.

Per gli ETS di più grandi dimensioni che approvano rendiconto di competenza la rendicontazione e la relativa relazione illustrativa dovrà essere inserita nella Relazione di Missione.

IMPOSTE.

16. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto IRES e IRAP

Per le associazioni con esercizio sociale concluso al 31 ottobre 2021 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2020/2021, e del 1° acconto – ove dovuto – per l'esercizio 2021/2022.

17. Versamento secondo o unico accounto IRES e IRAP

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31 maggio 2021 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2021/2022.

18. Versamento Iva su acquisti Intracomunitari

Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali, relativamente agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato con codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello INTRA 12).

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

19. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/05/2021** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

20. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari con riferimento al secondo mese precedente. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
 - **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

21. Comunicazione delle fatture attive e passive con operatori non residenti nel territorio dello Stato (c.d. Esterometro).

Le associazioni titolari di Partita IVA devono inviare telematicamente l'elenco dei dati relative ad operazioni con operatori non residenti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2022.

Sono escluse dall'obbligo:

- le associazioni con solo Codice Fiscale;
 - le associazioni in regime forfettario L. 398/91 esonerate dalla fatturazione elettronica (ricavi commerciali esercizio precedente inferiori a 65mila euro).

22. Autocertificazione di conformità apparecchi da gioco senza vincita di denaro.

L'utilizzo di alcuni giochi senza vincita in denaro, come calcio balilla, flipper, biliardi, biliardini e ping pong, è subordinato alla trasmissione entro oggi di una autocertificazione di conformità alle regole tecniche vigenti, al fine di contrastare la loro alterazione a fini di gioco illegale.

La mancata presentazione della richiesta comporta, a far data dal 1° maggio 2022, l'obbligo per possessori/gestori di rimozione degli apparecchi dagli esercizi pubblici ove sono ubicati.

L'autocertificazione deve essere presentata mediante la piattaforma telematica dell'Agenzia Dogane e Monopoli, adm.gov.it/portale, accedendo mediante CNS, SPID e CIE. È anche richiesto l'utilizzo della firma digitale.